

Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n. 66-12901

**Art. 5 L.R. n. 30/2001. Definizione della spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia Regionale per le adozioni internazionali- Regione Piemonte.**

A relazione dell'Assessore Migliasso:

Considerato che in attuazione della legge 31/12/98, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4/5/83, n. 184, in tema di adozioni di minori stranieri", la Regione Piemonte provvedeva, con legge regionale 16/11/01 n. 30, agli artt. 3 e 4, all'istituzione della Consulta Regionale per le Adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'Agenzia Regionale per le adozioni internazionali;

vista la D.G.R. n. 55-5892 del 14/05/2007, con la quale è stato modificato ed integrato lo Statuto dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali;

visto l'art. 5 della legge regionale n. 30/2001 in base al quale la Giunta regionale, al fine di facilitare le coppie che aspirano all'adozione, ha il compito di definire le risorse e gli strumenti a favore delle coppie stesse, nonché i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, attraverso l'individuazione di apposite fasce di reddito familiare, sentita la citata Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari ed informata la competente Commissione consiliare permanente;

ricordato che, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, la Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari di cui all'art. 3 della legge regionale formula proposte ed esprime pareri per contribuire alla realizzazione delle finalità della legge regionale, ed in particolare sugli atti che deve assumere la Giunta Regionale;

preso atto della delibera del 28/10/2008 della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha autorizzato l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, quale unico Ente pubblico operativo sul territorio italiano, a prendere in carico le coppie residenti in Italia formate da cittadini stranieri, o da un cittadino straniero e uno italiano, che desiderano adottare nel Paese d'origine, di uno o di entrambi i coniugi, in cui non operano Enti italiani;

richiamata la D.G.R. 32-8241 del 20/01/2003 ("Definizione della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia per le adozioni internazionali - art. LR. n. 30/2001") e la D.G.R. 69-1505 del 21/11/2005 ("Ridefinizione della partecipazione alla spesa da parte di coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali- Regione Piemonte (art. 5 L.R. n. 30/2001), oggetto di rideterminazione con il presente atto, alla luce dei dati contabili consuntivi e di ulteriori elementi conoscitivi nel frattempo acquisiti durante lo svolgimento dell'attività dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali;

preso atto che ai fini dei rapporti con l'utenza occorre, in applicazione dei principi di trasparenza e correttezza, riconfermare la definizione della spesa, da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, attraverso l'individuazione di apposite fasce di reddito familiare per la quota di partecipazione per i servizi resi in Italia;

considerata l'opportunità di uniformarsi ad analoghi provvedimenti assunti dall'amministrazione regionale per l'erogazione di servizi agevolati a domanda individuale e, quindi, per il calcolo delle fasce di reddito familiare pro capite, di avvalersi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal D. Lgs. 31/03/1998 n. 109, così come integrato e modificato dal D.P.C.M.07/05/1999 n. 221, dal D.Lgs. 3/05/2000 n.130 e dal D.P.C.M. 4/47/2001 n. 242, come indicato nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, e ad un aggiornamento delle fasce ISEE, tenuto conto del tasso di inflazione programmato indicato nel DPEF 2009-2012, secondo le modalità operative previste in apposito atto successivo che verrà assunto dall'Agenzia Regionale per le adozioni internazionali;

ritenuto di definire la quota della spesa per i servizi resi all'estero, facendo riferimento a quanto

riportato nell'allegato A e alle schede Paese costruite secondo i criteri e la modulistica stabilita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2003, agli atti degli uffici competenti, alla luce dell'esperienza maturata, di elementi conoscitivi acquisiti, di dati revisionali, fermo restando che le quote della spesa definita con il presente atto amministrativo potranno essere nuovamente oggetto di rideterminazione alla luce dei dati contabili consuntivi e di ulteriori elementi conoscitivi nel frattempo acquisiti;

fermo restando che l'amministrazione regionale ritiene che la partecipazione alla spesa, per i servizi resi in Italia richiesta alle coppie, non dovrà totalmente coprire i costi sostenuti dall'Agenzia stessa, al fine di assicurare comunque il massimo accesso possibile;

considerato che tale partecipazione alla spesa, che dovrà essere versata dalle coppie che conferiranno l'incarico all'Agenzia Regionale per le adozioni internazionali, sarà imputata al competente capitolo di bilancio dell'Agenzia stessa secondo le modalità operative che verranno in seguito definite con apposito provvedimento amministrativo dell'ARAI;

vista la nota del 1/12/09 con la quale l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali proponeva la nuova determinazione delle quote della spesa, sia per i servizi resi in Italia che per i servizi resi all'estero, da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico alla medesima ed il relativo parere positivo espresso dalla Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari riunitasi in data 14/10/09;

visto il parere della Regione Liguria ex art. 4 comma 2 lett. b) della "Convenzione con il servizio pubblico ARAI-Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui all'art.31 comma 3 della L. 31/12/1998 n. 476 recante ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29/05/1993" repertoriata in data 22/07/2008;

visto il parere della Regione Val d'Aosta, richiesto ex art. 4 comma 2 lett. b) della "Convenzione con il servizio pubblico ARAI-Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui all'art.31 comma 3 della L. 31/12/1998 n. 476 recante ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29/05/1993" repertoriata in data 15/07/2008;

ritenuto infine opportuno revocare, con il presente provvedimento, le precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale n. 32-8241 del 20/01/2003 e n. 69-1505 del 21/11/2005;

tutto ciò premesso la Giunta Regionale;

vista la L. 31/12/1998, n. 476;

vista la l.r. 16/11/2001 n. 30;

richiamata la D.G.R. n. 55-5892 del 14/05/2007;

richiamata la D.G.R. n. 32-8241 del 20/01/2003;

richiamata la D.G.R. n. 69-1505 del 21/11/2005;

visto il parere della Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari del 14/10/09;

visto il parere positivo della Regione Liguria del 23/11/09;

visto il parere positivo della Regione Val D'Aosta del 10/11/2009;

unanime,

#### *delibera*

-di approvare la definizione della quota di partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia e la definizione della spesa per i servizi resi all'estero, per le coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia Regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte, a far data dalla pubblicazione sul BURP del presente atto deliberativo, secondo le indicazioni di cui in premessa contenute nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, e nelle schede Paese costruite secondo i criteri e la modulistica stabilita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2003, agli atti degli uffici competenti;

-di approvare la definizione dei costi complessivi e le relative modalità di gestione delle relazioni di follow-up come descritte nell'allegato A e nelle schede Paese agli atti degli uffici competenti;

-di dare atto che i costi relativi ai servizi resi all'estero potranno essere oggetto di rideterminazione alla luce di intervenute nuove condizioni organizzative e/o gestionali nell'ambito dei singoli Paesi, fermo restando che eventuali variazioni dei costi inferiori a una percentuale del 10% potranno essere approvati direttamente

dall'ARAI con atto amministrativo;

-di approvare la definizione della spesa per le coppie residenti in Italia, formate da cittadini stranieri, o da un cittadino straniero e uno italiano, che desiderano adottare nel Paese d'origine di uno o entrambi i coniugi, in cui non operano Enti italiani, autorizzate dalla Commissione per le adozioni internazionali ad usufruire dei servizi dell'ARAI-Regione Piemonte, come indicato nell'Allegato A;

-di incaricare l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali ad assumere gli opportuni atti riguardanti le modalità di pagamento della partecipazione alla spesa da parte delle coppie che conferiranno l'incarico all'Agenzia stessa, avvalendosi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo i livelli reddituali indicati per i servizi resi in Italia e della spesa per i servizi resi all'estero, così come indicati nell'Allegato A e nelle schede Paese agli atti degli uffici competenti;

-di dare atto che la presente deliberazione revoca la DGR n.32-8241 del 20/01/2003 e la DGR n.69-1505 del 21/11/2005;

-di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso da parte della competente Direzione Regionale alla competente Commissione Consiliare, così come previsto dall'art. 5 della L.R.n.30/2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato